

REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE.

TITOLO I.

**Circoscrizione marittima. —
Personale, attribuzioni
amministrative e giudi-
ziarie degli Uffici di porto.**

CAPO I.

*Giurisdizione, doveri ed at-
tribuzioni generali del per-
sonale degli Uffici di
porto.*¹

Art. 1. I compartimenti ed i circondari marittimi hanno per limiti i confini dei comuni estremi in essi compresi.

2. Gli uffici di porto e le delegazioni di porto esercitano le loro attribuzioni entro i confini del comune in cui risiedono, ed anche nei comuni vicini, se vi

manchi il rappresentante dell'amministrazione marittima.

3. La tabella n. 1, annessa al presente regolamento, determina i luoghi nei quali sono stabiliti uffici di porto locali e delegazioni di porto.

Questa tabella potrà essere modificata con decreto reale.

4. La competenza in materia di sanità marittima di tutti gli uffici di porto è determinata dalla tabella n. 2, annessa al presente.

Questa tabella potrà essere modificata con disposizione del Ministero della marina, concertata con quello dell'interno.

5. I capi di compartimento dipendono direttamente ed esclusivamente dal Mi-

¹ Gli articoli 4-8 vanno in gran parte modificati dal R. D. 29 settembre 1895, n. 636, che approva il Regolamento per la sanità marittima, e da posteriori disposizioni relative all'Amministrazione della marina mercantile, riportate nella parte terza del volume. Vedi nota all'art. 1 del Cod. mar. merc.